



Avv. Alberto Fugagnoli
avvocato dello studio legale
Avv. Gaetano Forte

L'applicazione dell'art. 62

Con nota del 02.04.2013 l'Ufficio legislativo del MIPAAF è intervenuto sul parere rilasciato dall'omologo Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, fornendo chiarimenti in merito all'art. 62.

1) L'art. 62 è una norma speciale (applicabile alle sole cessioni del prodotto agricolo ed agroalimentare rispetto all'insieme generale delle "transazioni commerciali"), nei confronti della quale non si applica il generale principio di successione delle leggi nel tempo secondo cui la legge posteriore abroga quella precedente. Questa regola dell'ordinamento giuridico italiano in effetti non si applica quando la legge anteriore sia speciale o eccezionale e quella successiva generale (nel caso specifico, il D.Lgs. 192/2012), ritenendosi che la disciplina generale – salvo espressa volontà contraria del legislatore – non abbia ragione di mutare quella dettata in precedenza per singole o particolari fattispecie ("lex posterior generalis non derogat legi priori speciali").

2) L'art. 62 non si pone in contrasto con la normativa comunitaria, che peraltro viene richiamata nelle premesse del de-

creto attuativo con particolare riferimento all'art. 12, comma 3 della Direttiva 2011/7/UE, il quale prevede che "Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva." (come appunto si è verificato con la disciplina dettata dall'art. 62, applicabile ai soli creditori del comparto alimentare e riguardante, oltre all'aspetto comune dei pagamenti, quello della forma e del contenuto dei contratti e delle condotte commerciali sleali).

3) L'art. 62 rientra anche nella deroga prevista dal legislatore nazionale, il quale, all'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 di recepimento della abrogata Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (non modificato sul punto dal D.Lgs. 192/2012), prevede che "Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore."

4) La piena vigenza ed efficacia di tutte le disposizioni dell'art. 62 è stata implicitamente confermata dall'entrata in vigore - in data successiva alla pubblicazione del D.Lgs. 192/2012 avvenuta il 15 novembre 2012 - della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, attraverso il quale il legislatore è intervenuto con alcune modifiche (inerenti per lo più, l'ambito di applicazione), escludendo qualsivoglia effetto abrogativo della normativa di settore.

5) La versione definitiva del decreto attuativo dell'art. 62, reso in seguito al parere rilasciato dal Consiglio di Stato in data 27 settembre 2012 (e cioè successivamente all'emanazione della Direttiva 2011/7/UE), ha stabilito che le disposizioni ivi contenute, "costituiscono norme ad applicazione necessaria" (definite anche "di ordine pubblico", sottratte ai limiti di applicazione sanciti dal diritto internazionale privato).

6) Al solo art. 62 ed a tutte le sue disposizioni - ivi compresa quindi quella inerente i termini di pagamento, che il MISE ritiene tacitamente abrogata dal D.Lgs. 192/2012 - e non anche a quest'ultima norma si riferisce il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari.", pubblicato sulla G.U. del 9.03.2013 (e cioè successivamente alla pubblicazione del succitato decreto legislativo). Da ciò può desumersi ragionevolmente che anche l'AGCM consideri la piena vigenza ed efficacia dell'art. 62.

Lo spaesamento degli operatori del settore agroalimentare (dopo mesi impiegati a cercare di sciogliere dubbi interpretativi ed a mettere in opera ogni necessario adeguamento a livello contrattuale ed amministrativo) richiede un'azione di coordinamento tra i due Ministeri legiferanti al fine di fare definitiva chiarezza sull'art. 62, fermo restando che, in mancanza, la ragionevolezza di quanto sostenuto nei pareri, non vincolanti, di cui si tratta, sarà posta al vaglio della prima casistica "giurisprudenziale" che si potrà formare nei prossimi mesi, anche a seguito dell'avvio delle prime istruttorie da parte dell'AGCM.